

TI_GERICHTE 50.2000.2 vom 25. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2000.2

FR: TI_GERICHTE 50.2000.2 du 25 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 50.2000.2 del 25 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

Lespr, nonché 43 e 46 PAmM grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr; che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmM); che il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e desunto in precedenza dall'art. 4 vCost., impone all'autorità di esaminare diligentemente le domande formulate dalle parti e di motivare con cura le proprie decisioni (DTF 124 II 146 consid. 2); che secondo la giurisprudenza (DTF 123 I 31 consid. 2) è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di deferirla in piena coscienza di causa ad una giurisdizione superiore (cfr. pure RDAT 1988 N. 45); che nell'evenienza concreta il ricorrente, quale affittuario dei fondi dedotti in esproprio, ha chiesto un risarcimento complessivo di fr. 62'480.-, specificando che fr. 7'700.- erano volti a compensare la perdita di guadagno conseguente all'agire dell'ente pubblico, che nell'autunno del 1989 gli avrebbe intimato di non piantare il formentino stante l'imminente inizio dei lavori di sistemazione della canalizzazione (cfr. notifica 30.12.1999 e scritto 22.2.1990 doc. 1); che _____ ha ribadito tale pretesa, unitamente alle altre notificate, in occasione dell'udienza di conciliazione dell'8 giugno 1993; che il Tribunale di espropriazione non ha effettuato alcun atto istruttorio in vista dell'evasione della domanda, ma soprattutto non ha benché minimamente spiegato in sentenza i motivi che l'hanno indotto a rifiutare la chiesta indennità di fr. 7'700.-; il fatto che la pretesa, riferita a vicissitudini risalenti al 1989, possa apparire estranea al procedimento espropriativo promosso tre anni dopo, non consente di sanare il vizio; che il primo giudice non ha giustificato il proprio operato neppure in sede di osservazioni al ricorso, ove si è limitato sic et simpliciter a proporre la reiezione del gravame; avesse speso due parole per chiarire i fondamenti della sua decisione, questo Tribunale avrebbe potuto verosimilmente pronunciarsi in merito dopo aver sentito l'insorgente; che in mancanza di una qualsiasi indicazione che gli consenta di affrontare il tema oggetto di contenzioso, il Tribunale cantonale amministrativo non può che annullare la pronuncia impugnata limitatamente al dispositivo concernente le indennità dovute a _____ e rinviare la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmM); che il ricorso va pertanto accolto proprio laddove censura il Tribunale di espropriazione per diniego di giustizia formale; che date le circostanze non si preleva tassa di giudizio. Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost; 50, 70 Lespr; 18, 28, 43, 46 e 65 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è

accolto. §. Di conseguenza: 1.1. Il dispositivo 1.2. della decisione 15 dicembre 1999 (no. 30/92-85) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato.

1.2. Gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio. 2. Non si prelevano spese, né tassa di giudizio. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.